

## LE MODIFICHE AL REGIME DI PROCEDIBILITÀ A QUERELA INTRODOTTE DAL D. LGS. 10 APRILE 2018, N. 36

di Caterina Paonessa

(*Ricercatore di Diritto penale, Università di Firenze*)

SOMMARIO: 1. *L'assist* della querela nel contesto della c.d. riforma Orlando e il *goal* mancato dal legislatore delegato. – 2. La metamorfosi del regime di procedibilità come convalida dell'indicazione legislativa di minore gravità – 3. Il ruolo della querela come filtro della (maggiore) gravità dell'illecito. – 4. Gli effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale. – 5. Le prime problematiche applicative: la controversa applicabilità della disciplina transitoria al vaglio delle Sezioni Unite.

1. Con un'azione di "ortopedia procedurale" praticata su specifiche fattispecie incriminatrici, il d. lgs. 10 aprile 2018 n. 36 ha messo mano al comparto dei reati a tutela della persona e del patrimonio previsti dal codice penale, provvedendo alla chirurgica sostituzione della querela in luogo dell'originario regime di procedibilità *ex officio*.

Il provvedimento legislativo in parola ha così tradotto in regole operative le indicazioni di principio fissate dal disegno di riforma progettato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1 co. 16 lett. *a e b e 17*)<sup>1</sup>, orientato a potenziare l'impiego della querela in un contesto in cui, peraltro, l'istituto è stato parallelamente interessato, se pure di riflesso, da una differente linea di intervento (art. 1 co. 1 l. 103/2017). Il riferimento è alla scelta del legislatore di incidere direttamente sull'area dei reati già procedibili a querela rimettibile per rafforzare l'epilogo estintivo correlato, in via accessoria, all'affidamento dell'input per la perseguibilità alla persona offesa. In chiave di assoluta novità, infatti, l'art. 162-ter Cp ha subito messo in forza, con un chiaro intento deflattivo, un "blocco" al procedimento penale, ulteriore rispetto a quello che già poteva scaturire dalla volontaria rinuncia *ab origine* (mancata presentazione) o anche *in itinere* (remissione) della querela da parte del soggetto legittimato, prevedendo, appunto, la possibilità di superare giudizialmente, attraverso un'apposita procedura, la contraria manifestazione di volontà dell'offeso verso la riparazione del danno determinato dal reato, con effetto estintivo di quest'ultimo<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Per una disamina delle prescrizioni ivi contenute, cfr. C. Iasevoli, *La procedibilità a querela: verso la dimensione liquida del diritto postmoderno?*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu) (7.12.2017), 1 ss.

<sup>2</sup> Sulle problematiche applicative dell'art. 162-ter Cp, *ex plurimis*, cfr. G.P. Demuro, *L'estinzione del*

È proprio a siffatto segmento applicativo della c.d. riforma Orlando che si aggancia, strumentalmente, la direttrice legislativa che funge da volano per il d. lgs. 36/2018 oggetto qui di attenzione: l'invito rivolto al legislatore delegato di allargare il ventaglio delle fattispecie incriminatrici procedibili a querela evidentemente mirava, almeno nelle intenzioni, a consentire un largo impiego del nuovo meccanismo estintivo<sup>3</sup>.

Del tutto peculiare è il volto della querela che viene fuori da questo intreccio.

Com'è facile intuire, infatti, la previsione della procedibilità a querela, che rimane sullo sfondo dell'azionabilità dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, non aggalla nel suo tradizionale ruolo di "riguardo" per la vittima a cui è rimesso il governo dell'azione penale, bensì, piuttosto, in quello di (inedito) strumento di "favore per l'imputato". E ciò, non tanto per la parte in cui l'art. 162-ter Cp permette l'epilogo estintivo a fronte dell'integrale riparazione (mediante le restituzioni o il risarcimento) del danno cagionato, nonché dell'eliminazione (eventuale, in quanto ciò deve essere possibile) delle conseguenze dannose o pericolose prodotte dal reato; da questo punto di vista, in fondo, l'iter delineato dalla prima parte della norma citata non fa altro che dare una cornice legale ad una prassi largamente diffusa, atteso che il ritiro della querela (e, con essa, il venir meno del processo eventualmente già avviato) si associa, per comune esperienza, nella quasi totalità dei casi, ad una previa transazione tra le parti con conseguente ristoro economico della persona offesa<sup>4</sup>. Il vero beneficio per l'imputato si apprezza altrove, ossia nella trasposizione in campo penale del meccanismo civilistico dell'offerta reale ex artt. 1208 e ss. Cc: anche la proposta di risarcimento, dunque, pure se non accettata dal querelante, è in grado di sfociare nell'estinzione del reato «ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta», per di più con il vantaggio di non doversi fare carico delle spese che, invece, in caso di remissione, gravano di regola sul querelato, salvo diversa pattuizione (art. 340 Cpp)<sup>5</sup>.

---

reato mediante riparazione, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it) (12.11.2018), 1 ss.

<sup>3</sup> L'assunto, messo in rilievo dalla stessa Relazione illustrativa (reperibile sul sito [www.camera.it](http://www.camera.it)), là dove ravvisa nel raccordo tra l'ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela e l'estinzione del reato per condotte riparatorie il modo per «migliorare l'efficienza del sistema penale», è ampiamente rimarcato in dottrina; cfr., per tutti, C. Chiantini, *Il rinnovato regime di procedibilità (d.lgs. 36 del 2018)*, in *Dai decreti attuativi della legge "Orlando" alle novelle di fine legislatura*, a cura di A. Giarda, F. Giunta, G. Varraso, Milano 2018, 71.

<sup>4</sup> Sulla sovrapposizione dello strumento estintivo dell'art. 162-ter Cp con l'istituto della remissione, cfr., *amplius*, C. Grandi, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu) (13.11.2017), 12; C. Perini, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: deflazione senza Restorative Justice*, in *DPP* 2017, 1276.

<sup>5</sup> Il vantaggio sarebbe maggiore dell'eventuale possibilità per l'imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis Cp, tenuto conto – com'è stato rilevato – che detta norma «muove nella direzione di una sanzione alternativa che comunque richiede lo svolgimento del processo», non atteggiandosi, a differenza dell'art. 162-ter Cp, quale «alternativa al processo penale»; in questi termini S. Seminara, *Perseguibilità a querela ed estinzione del danno per condotte riparatorie: spunti di riflessione*, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it) (20.07.2018), 13.

La decompressione della volontà della persona offesa nella stessa sfera di criminalità rimessa, quanto alla perseguibilità, al suo *placet*, rappresenta, a ben guardare, lo snodo più evoluto della trasfigurazione genetica dell'istituto della querela, strumento nel tempo sempre più utilizzato quale grimaldello selettivo della punibilità per oleare gli ingranaggi della macchina giudiziaria, senza intaccare il piano della meritevolezza delle scelte legislative<sup>6</sup>. Il dato è ora sottolineato perfino topograficamente, posto che, per la prima volta, il ruolo della querela-opportunità, *sub specie* di querela-selezione, non emerge incidentalmente nel contesto di interventi di più ampia portata (si pensi alle varie modifiche al sistema penale contemplate dalla l. 24 novembre 1981 n. 689; alla depenalizzazione dei reati minori, nonché alle modifiche al sistema penale tributario propugnate dalla l. 25 giugno 1999 n. 205; o, ancora, alla riforma dei reati societari disposta dal d. lgs. 11 aprile 2002 n. 61), ma è il *focus* esclusivo di uno specifico testo normativo.

Il cambio di prospettiva sotteso al d. lgs. 36/2018 non è stato, tuttavia, radicale. L'obiettivo perseguito dal riformatore con l'estensione delle ipotesi di perseguibilità a querela, invero, in sé, puntava in alto. Non a caso, la richiesta contenuta nella delega ambiva ad un generalizzato innesto della condizione di procedibilità sul terreno dei reati contro la persona e di quelli contro il patrimonio previsti dal codice penale, nonostante i paletti dei limiti edittali di pena (solo pecuniaria o pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) e talune esclusioni espresse, ora nominative (la fattispecie di violenza privata ex art. 610 Cp), ora legate al ricorrere di precise condizioni la cui verifica avrebbe dovuto far salva la procedibilità d'ufficio (l'incapacità per età o per infermità della persona offesa; la presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, comportanti un aumento di pena superiore a un terzo o delle circostanze di cui all'art. 339 Cp; nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato di rilevante gravità).

Senonché la traduzione operativa delle coordinate legislative, come restituita dal d. lgs. 36/2018, riannodando in più punti i fili della delega, ha segnato la fallacia delle aspettative riversate sugli effetti, in potenza dirompenti, della sovrapposibilità delle nuove ipotesi di procedibilità a querela al meccanismo dell'art. 162-ter Cp<sup>7</sup>. Se si

---

<sup>6</sup> Sul potenziamento della querela-selezione, da ultimo, cfr. F. Giunta, *Il potenziamento della querela-selezione e la sua gestione giudiziale in presenza di condotte riparatorie*, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it) (10.11.2018), 1 ss. e, diffusamente, Id., *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Milano 1993, *passim*. Sull'impiego della querela come forma di depenalizzazione di fatto, cfr. altresì C.E. Paliero, *Minima non curat praetor. Ipertropia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova 1985, 203 ss.

<sup>7</sup> Icasticamente il d. lgs. 36/2018 è stato definito alla stregua di un «provvedimento nell'insieme tanto esangue, quanto riduttivo e inadeguato rispetto al mandato conferito»; così A. Gargani, *Riforma Orlando: la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati*, in *DPP* 2018, 590.

guarda alle fattispecie che sono sopravvissute alla cernita dei lavori parlamentari<sup>8</sup>, sulle quali ci si soffermerà a breve (cfr. *infra* §§ 2 e 3), non è difficile constatare come il roboante invito del delegante abbia prodotto una riforma davvero *minimal*, come dimostra, più che il dato quantitativo, la pressoché scarsa rilevanza statistica, con pochissime eccezioni (minaccia, truffa e appropriazione indebita)<sup>9</sup>, delle fattispecie interessate dal cambiamento del regime di procedibilità, che ha finito, di fatto, per frustrare la fiducia riposta sulla possibilità di fare largo uso nel settore dell'estinzione per condotte riparatorie con finalità deflattive e di alleviare, in questo modo, in via eventuale, il carico processuale. Come a dire che nella querela-selezione si è mostrato di crederci, ma fino a un certo punto e che, in fondo, a prevalere sono state pur sempre le perplessità sulla possibilità di “monetizzare”, non solo per via stragiudiziale, ma ora anche, con maggiore sistematicità, per quella giudiziale, offese che rimangono sospese nel limbo della modesta gravità senza però scadere in una sfera del tutto bagattellare<sup>10</sup>. Un segnale, questo, *in nuce* già presente nella stessa scelta della delega di disancorare l'estensione della procedibilità a querela dalla dilatazione dell'effetto estintivo affidato all'oblazione, previsto, invece, nella bozza progettuale – da cui pure il delegante ha tratto ampio spunto – predisposta dalla c.d. commissione Fiorella<sup>11</sup>, in aggiunta all'estinzione derivante dalla tenuta di condotte *lato sensu* riparative ex art. 162-ter Cp.

2. I settori privilegiati dal d. lgs. 36/2018 per il potenziamento della querela sono quelli tradizionalmente più affini all'impiego di tale istituto: è soprattutto nel campo della tutela penale della persona e del patrimonio, invero, che affiorano beni di carattere privato e disponibile, i quali – come noto – tollerano, con minori problematicità, la flessibilizzazione dell'obbligatorietà dell'azione pubblica, tanto più quando si ha a che fare con lesioni scarsamente significative sul piano della gravità<sup>12</sup>.

È segnatamente sotto quest'ultimo profilo che la selezione dei reati interessati dal cambio di perseguibilità si rivela particolarmente interessante. Duplice, infatti, è la

---

<sup>8</sup> Per un quadro di sintesi sulle esclusioni dal d. lgs. 36/2018 cfr. G. Amato, *Niente trasformazione quando sussiste lo stato di incapacità*, in *GD* 2018 (21), 26 ss.

<sup>9</sup> G. Amato, *Uno sforzo di tipo deflattivo a portata limitata*, in *GD* 2018 (21), 22.

<sup>10</sup> Sottolinea il pregiudizio ideologico verso la querela-selezione e la sua distanza dalla mediazione, intesa come percorso di autentico avvicinamento tra vittima e reo, F. Giunta, *Il potenziamento*, cit., 4 e 10 ss. Cfr., altresì, C.E. Paliero, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in AA. VV., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano 2007, 129 ss.

<sup>11</sup> Cfr. l'art. 15 della proposta di articolato del 23.04.2013, elaborato per la revisione del sistema penale (in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)), il quale prevedeva l'estensione dell'oblazione obbligatoria (art. 162 Cp) ai delitti puniti con la sola pena pecuniaria e dell'oblazione facoltativa (art. 162-bis Cp) ai delitti puniti in alternativa con pena pecuniaria o detentiva; in dottrina cfr. C. Perini, *Condotte riparatorie*, cit., 1275.

<sup>12</sup> M. Romano, Pre-Art. 120, in *Commentario sistematico del codice penale*<sup>4</sup>, vol. II, artt. 85-149, a cura di M. Romano e G. Grasso, Milano 2012, 284 ss.

tecnica utilizzata dal legislatore per dare seguito alla modifica: con l'inserimento della querela, da un lato, è stata sottolineata, in modo ancora più evidente, la ridotta dimensione offensiva di talune condotte già emergente dallo stesso testo normativo; dall'altro lato, invece, si è contribuito a cesellare, per sottrazione, l'ambito della gravità penalmente rilevante di talune fattispecie incriminatrici.

Muovendo dalla prima modalità operativa, essa ha interessato, con la sola eccezione della minaccia (art. 612 Cp, su cui cfr. *infra* § 3), precipuamente la sfera dei reati contro la persona attinta dalla riforma (artt. 2-6 d. lgs. 36/2018). Nello specifico, in tale contesto, l'abbandono della procedibilità d'ufficio è avvenuto – verrebbe da dire quasi “automaticamente” – con riguardo a condotte già astrattamente individuate dal legislatore in termini di minore gravità, come dimostra la stessa attenuazione della risposta sanzionatoria rispetto alle altre ipotesi ivi parimenti contemplate.

È il caso della violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale senza le formalità prescritte dalla legge (art. 615 co. 2 Cp), ritenuta *ex lege* meno grave della stessa violazione commessa con abuso dei poteri inerenti alla funzione (art. 615 co. 1 Cp), stante la regressione punitiva della pena detentiva «da uno a cinque anni» a quella medesima pena «fino a un anno». Analogamente può dirsi per le ipotesi di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-*ter* co. 1 Cp) e di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*sexies* co. 1 Cp), entrambe, per espressa previsione normativa, di gravità (leggermente) più circoscritta se non intersecano profili pubblicistici o condotte abusive, rispetto alle quali, infatti, il massimo edittale della pena privativa della libertà personale è elevato da quattro a cinque anni (artt. 617-*ter* co. 2 e 617-*sexies* co. 2 Cp). Ancora, a venire in rilievo sono le ipotesi di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse, con abuso di tali qualità, da persona addetta al servizio postale (art. 619 co. 1 Cp), fuori dei casi di rivelazione senza giusta causa (art. 619 co. 2 Cp), per cui, infatti, è esclusa l'applicabilità della multa e il massimo edittale della pena della reclusione si riduce da cinque a tre anni. Nella stessa prospettiva è possibile poi considerare l'art. 620 Cp, trasformato *ex novo* in reato procedibile a querela, più che per coerenza con l'art. 616 co. 2 Cp (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza “comune”), come sostenuto nella Relazione illustrativa del d. lgs. 36/2018, verosimilmente per ragioni di raccordo sistematico con la disposizione normativa immediatamente precedente, posto che ad essere sanzionata è la rivelazione del contenuto di corrispondenza commessa dai medesimi soggetti presi di cui all'art. 619 Cp, per il quale, nei termini precisati, la perseguibilità è stata resa su impulso di parte.

Ad un esame più attento, la scelta di suggellare con la querela la minore afflittività sul piano sanzionatorio di talune previsioni incriminatrici è parsa lasciare in ombra il profilo della “qualità” dell'offesa, finendo così per iniettare, in modo acritico, la deroga

alla procedibilità d'ufficio in contesti rispetto ai quali la stessa non aveva alcuna ragione d'essere. L'appunto converge, segnatamente, verso la violazione di domicilio di cui all'art. 615 co. 2 Cp, non solo per la proiezione pubblicistica della condotta ivi incriminata<sup>13</sup>, ma, soprattutto, per l'inconciliabilità ontologica della querela con situazioni di presunta debolezza della vittima, quale quella conseguente alla relazione con il pubblico agente, specie allorquando quest'ultimo abusi dei propri poteri<sup>14</sup>.

Dall'angolazione in esame, se pure in termini meno univoci, non sono mancate critiche anche in merito alla trasformazione del regime di procedibilità per gli artt. 619 e 620 Cp: se, da un lato, infatti, si è posta l'attenzione sul fatto che, in tutte queste situazioni, la qualifica soggettiva – lo *status* di addetto ai servizi postali, al pari di quello di pubblico ufficiale – reagisce sull'evento lesivo sì da non poterlo ritenere confinato esclusivamente nella dimensione intimistica della riservatezza del privato, finendo per investire l'interesse stesso della pubblica amministrazione al corretto svolgimento delle relative funzioni<sup>15</sup>, dall'altro lato non si è mancato di sottolineare come lo squilibrio di posizioni non sia tale comunque da inficiare la potestà di querela della persona offesa, stante l'incapacità di *metus* dell'incaricato di pubblico servizio<sup>16</sup>.

Diversamente, una maggiore convergenza delle trasformazioni attuate in sede di riforma con la *ratio* dell'istituto della querela parrebbe sottesa ai reati posti a tutela dell'inviolabilità dei segreti, per i quali, del resto, già da tempo, la dottrina sottolineava l'opportunità di rinunciare alla (per il vero già residua) procedibilità d'ufficio là dove il *focus* fosse incentrato su un'offesa di carattere prettamente privato<sup>17</sup>. Se, dunque, in tale prospettiva, si può apprezzare l'opzione normativa di subordinare alla querela le ipotesi dei citati artt. 617-ter co. 1 e 617-sexies co. 1 Cp, secondo la linea di *favor querelae* espressa sempre dalla l. 103/2017 anche con riguardo all'introduzione del nuovo delitto

<sup>13</sup> A. Gargani, *Riforma Orlando*, cit., 586; S. Seminara, *Perseguibilità a querela*, cit., 8.

<sup>14</sup> Per questa posizione, cfr. F. Giunta, *Il potenziamento*, cit., 6. Cfr., altresì, M.N. Masullo, *Ampliati gli spazi della procedibilità a querela per i reati che offendono la persona e il patrimonio: valorizzato (adeguatamente) l'interesse privato alla punizione del colpevole?*, in *DPenCont* 2018, 140-141, la quale valorizza, segnatamente, lo stato di minorata difesa della persona offesa rispetto alla posizione di superiorità rivestita dal pubblico agente, sì da giustificare un trattamento analogo a quello di fattispecie strutturalmente simili, quali l'arresto illegale (art. 606 Cp), l'indebita limitazione della libertà personale (art. 607 Cp), le perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie (art. 609 Cp), per cui, contrariamente alla proposta emersa nel corso dell'*iter* parlamentare, il d. lgs. 36/2018 ha scelto di salvaguardare la procedibilità d'ufficio; il rilievo è ripreso anche da F. Mazza, *La nuova procedibilità a querela: luci ed ombre del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36*, in *PPG* 2018 (6), 1135.

<sup>15</sup> In questa prospettiva, ancora, A. Gargani, *Riforma Orlando*, cit., 586; S. Seminara, *Perseguibilità a querela*, cit., 8. Cfr., altresì, C. Chiantini, *Il rinnovato regime*, 74, la quale sottolinea come, rispetto agli artt. 619 e 620 Cp, la procedibilità a querela sia stata conservata a dispetto dell'invito parlamentare alla sua rimozione.

<sup>16</sup> Così F. Giunta, *Il potenziamento*, cit., 7, con ciò mostrando di superare gli ostacoli alla revisione della procedibilità d'ufficio per l'art. 619 Cp evidenziati in Id., *Interessi privati*, cit., 202.

<sup>17</sup> F. Giunta, *Interessi privati*, cit., 202.

di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art. 617-*septies* Cp)<sup>18</sup>, deve, al contempo, rilevarsi la timidezza dell'intervento del legislatore nel settore in questione, posto che, difatti, lo stesso non ha ritenuto di includere nel cambiamento procedurale l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire, rispettivamente, comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-*bis* co. 1 Cp) ovvero comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* co. 1 Cp).

L'estromissione è stata giustificata nella Relazione illustrativa sulla base di argomenti diversi: nel primo caso si avrebbe a che fare con una fattispecie che, in quanto configurata in termini di arretramento della soglia di punibilità, comporterebbe «l'ampliamento, in maniera indeterminata e generica, del numero delle persone offese, con conseguente difficoltà di individuare il soggetto legittimato a proporre querela»; nella seconda ipotesi, invece, si tratterebbe di una incriminazione che proietta la sua «potenzialità offensiva ben oltre la dimensione meramente individuale» e che si connoterebbe, peraltro, «per difficoltà e complessità di accertamento e, quindi, di repressione», in quanto «pur avendo di mira la tutela di interessi individuali di particolare importanza» non implica che «la persona offesa possa avere immediata cognizione delle condotte da perseguire»<sup>19</sup>.

Entrambi gli argomenti sembrano, tuttavia, provare troppo. L'art. 617-*bis* co. 1 Cp tutela – come noto – la libertà e la riservatezza delle trasmissioni telefoniche e telegrafiche andando a stigmatizzare una condotta – l'installazione – prodromica all'attività di captazione o di blocco delle comunicazioni o conversazioni, con la conseguenza che soggetti passivi sono proprio i titolari di tale rapporto che si vuole aggredire illecitamente attraverso l'installazione di apparecchi o strumenti tecnici<sup>20</sup>. La potenziale pluralità di soggetti lesi non è, di per sé, un ostacolo al ricorso a tale condizione di procedibilità; altro è, semmai, in una logica costi-benefici, il riverbero negativo dell'eventuale opzione per la querela sulla *ratio* deflattiva sottesa all'innovazione legislativa. Neppure sono incompatibili con l'istituto ragioni obiettive collegate alle difficoltà di accertamento, come evidenziato rispetto all'art. 617-*quinqües* Cp, anch'esso diretto a sanzionare comportamenti prodromici rispetto a quelli di vera e propria interferenza nelle comunicazioni informatiche o telematiche<sup>21</sup>. Il superamento

---

<sup>18</sup> Sia consentito il rinvio a C. Paonessa, *Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art. 617 septies c.p.)*, in *Dai decreti attuativi della legge "Orlando" alle novelle di fine legislatura*, cit., 81 ss. e, in particolare 103 s.

<sup>19</sup> Relazione illustrativa, cit., 9-10.

<sup>20</sup> F. Mantovani, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. I, *Delitti contro la persona*<sup>6</sup>, Padova 2016, 644.

<sup>21</sup> Si pensi al posizionamento di una fotocamera digitale nel "postamat" di un ufficio postale (Cass. 5.12.2006 n. 3252, in *CEDCass*, m. 236035) o all'installazione, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, di uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati (Cass. 9.07.2010 n. 36601, in *CEDCass*, m. 248430).

dell'obiezione dovrebbe potersi estendere anche alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* Cp, limitatamente alla previsione del primo comma) e alla diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqüies* Cp), ugualmente escluse dalla riforma per le medesime ragioni dell'art. 617-*quinqüies* Cp<sup>22</sup>. A tacer d'altro basti considerare che risulta già procedibile a querela la fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico di cui all'art. 615-*ter* co. 1 Cp, che presenta, invero, le medesime difficoltà di accertamento.

Sempre rimanendo nell'ambito dei reati a tutela dell'inviolabilità del domicilio e dei segreti, un'ultima notazione. Trattandosi di ipotesi tutte fuori delega per superamento dei limiti edittali ivi previsti, il legislatore delegato non ha preso in esame le condotte sanzionate dagli artt. 617 co. 3, 617-*bis* co. 2, 617-*ter* co. 2, 617-*quater* co. 4, 617-*quinqüies* co. 2 e 617-*sexies* co. 2 Cp, tuttora procedibili d'ufficio; nondimeno, in una prospettiva *de jure condendo*, merita sottolineare l'opportunità di raccogliere l'invito a rendere procedibili a querela i predetti reati limitatamente alla circostanza in cui essi siano stati posti in essere da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, atteso che, come rilevato, «la qualifica soggettiva non incide sul profilo offensivo del reato, che resta essenzialmente privato»<sup>23</sup>. L'estensione predetta sarebbe auspicabile, a maggior ragione, nel contesto dei delitti contro l'inviolabilità di domicilio, anche rispetto all'art. 615-*bis* co. 3 Cp<sup>24</sup>, volto a sanzionare le interferenze illecite nella vita privata commesse dalla medesima figura soggettiva.

3. Su un diverso versante, il ritaglio della procedibilità a querela ha riguardato fattispecie incriminatrici in parte già perseguibili su impulso della persona offesa; in tali specifiche situazioni, l'intervento del legislatore delegato si è assestato ora sulla riduzione, ora sulla totale eliminazione di taluni fattori circostanziali abilitanti in origine la procedibilità d'ufficio.

Il *modus operandi* appena descritto ha interessato, innanzitutto, l'art. 612 Cp, al cui interno l'ipotesi della minaccia grave – sottratta in quanto circostanza c.d. autonoma alle preclusioni imposte dalla legge delega (cfr. *retro* § 1)<sup>25</sup> – è stata espunta dal novero delle circostanze aggravanti speciali previste dal secondo comma della disposizione in analisi (art. 1 d. lgs. 36/2018). Per effetto della modifica legislativa, dunque, la minaccia semplice e quella grave, ossia quella ritenuta tale per il male

<sup>22</sup> Relazione illustrativa, cit., 9.

<sup>23</sup> F. Giunta, *Interessi privati*, cit., 202.

<sup>24</sup> F. Giunta, *Interessi privati*, cit., 201.

<sup>25</sup> G. Amato, *La minaccia grave rientra nelle ipotesi delle nuove regole*, in *GD* 2018 (21), 23.



minacciato di rilevante entità, da valutarsi in senso relativo, tenendo conto di tutte le circostanze non solo oggettive (natura ed entità e probabilità di realizzazione del male minacciato, modalità dell'azione, condizioni di tempo e di luogo), ma anche soggettive (relative all'agente e, in particolare, al soggetto passivo; entità del turbamento psichico)<sup>26</sup>, risultano parificate sul versante della procedibilità (entrambe a querela), pur mantenendo un trattamento sanzionatorio differenziato<sup>27</sup>.

La medesima tecnica di selezione della perseguibilità è stata utilizzata, altresì, sul versante della tutela penale patrimoniale, dove l'intervento del legislatore delegato ha portato avanti, in termini più incisivi, le scelte già fatte in tale settore sia dalla l. 689/1981, sia dalla l. 205/1999 (artt. 8-10 d. lgs. 36/2018). In questa prospettiva, in particolare, sono state circoscritte le situazioni atte a rendere procedibili d'ufficio, da un lato, il delitto di truffa (art. 640 Cp), dall'altro lato la frode informatica (art. 640-ter Cp). In ambedue i casi, l'originario generico riferimento alle circostanze aggravanti comuni è stato meglio scolpito, ragion per cui, all'esito della novella, i delitti in questione risultano perseguibili *ex officio*, oltre che al ricorrere delle circostanze speciali già previste (artt. 640 co. 2 e 640-ter co. 2 e 3 Cp), soltanto allorché ricorrano, in conformità alle stesse indicazioni dettate in sede di delega, l'aggravante del danno di rilevante entità (art. 61 co. 1 n. 7 Cp)<sup>28</sup>, oppure, limitatamente alla frode informatica, per effetto del richiamo parziale dell'art. 61 co. 1 n. 5 Cp ivi inserito, quella dell'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (comunque valida pure per la truffa stante il suo richiamo nel capoverso n. 2-bis dell'art. 640 Cp).

Un ulteriore piano di intervento ha poi riguardato la fattispecie di appropriazione indebita (art. 646 Cp), rispetto alla quale rimane ferma la sola procedibilità a querela anche al ricorrere di quelle situazioni che, in passato, consentivano la procedibilità d'ufficio, quali la realizzazione del delitto su cose possedute a titolo di deposito necessario (art. 646 co. 2 Cp) ovvero con abuso di autorità o di relazioni domestiche,

---

<sup>26</sup> F. Mantovani, *op. cit.*, 356.

<sup>27</sup> In dottrina l'inclusione della minaccia grave tra le fattispecie riformate è stata ritenuta una scelta contraddittoria, posto che «il salto sanzionatorio espresso dal passaggio dalla pena pecuniaria a quella detentiva evidenzia una svolta nel significato di disvalore del fatto-reato che ben avrebbe dovuto essere ritenuta di ostacolo alla trasformazione del regime di procedibilità»; così M.N. Masullo, *Ampliati gli spazi*, cit., 139, che, più in generale, sottolinea come la preclusione della trasformazione del regime di procedibilità avrebbe dovuto riguardare anche le circostanze aggravanti c.d. autonome. Diversamente, C. Chiantini, *Il rinnovato regime*, 72, ritiene che l'allineamento del regime di procedibilità della minaccia grave all'ipotesi base vale a ristorare, in una chiara logica di deflazione, la mancata depenalizzazione di quest'ultima ad opera del d. lgs. 15 gennaio 2016 n. 8.

<sup>28</sup> In sede di primo commento si è evidenziata la problematicità della scelta di affidare il discrimine della procedibilità ad un parametro altamente variabile quale quello dell'entità del danno patrimoniale; cfr. C. Chiantini, *Il rinnovato regime*, 77; A. Gargani, *Riforma Orlando*, cit., 582; C. Iasevoli, *La procedibilità*, cit., 10.

o, ancora, con abuso di relazioni di ufficio, di prestazioni d'opera, di coabitazione o di ospitalità (art. 61 co. 1 n. 11 Cp).

Com'è evidente, a beneficiare del cambio di procedibilità sono state talune ipotesi aggravate, quasi tutte, peraltro, con la sola eccezione della frode informatica, di rilevante incidenza statistica, rispetto alle quali, la sostituzione della querela è di fatto intervenuta a "correggere" la soglia di (maggiore) offensività già individuata dal legislatore. Rispetto alle fattispecie incriminatrici anzidette, invero, la querela è valsa a mutare il peso della "gravità" dell'illecito normativamente agganciato al ricorrere di determinate circostanze: quest'ultime, per effetto della novella, potranno incidere sul *quantum* della pena nella premessa, però, che si sia realizzato l'*an* della perseguibilità, prerogativa rimessa all'apprezzamento (insindacabile) della persona offesa.

Le novità apportate dal d. lgs. 36/2018 hanno determinato, di fatto, l'articolarsi di forme di tutela più composite rispetto al passato. Nel caso dell'art. 612 Cp, la garanzia della libertà morale poggia ora su tre livelli concentrici di protezione, dove, in particolare la minaccia grave si colloca su un piano intermedio rispetto alla mera minaccia (co. 1) e alla prospettazione di un male ingiusto futuro affidata all'uso delle armi, alla forza intimidatrice associativa, al travisamento o al raggruppamento di individui ai sensi dell'art. 339 Cp (co. 2 e 3).

Ciò ha dei riflessi anche di carattere intrasistemico. Se, infatti, finora, eventuali dubbi interpretativi riguardanti l'ambito operativo delle condizioni elencate dall'art. 339 Cp potevano essere risolti in senso favorevole all'ampliamento, contando, in alternativa, sull'ombrello della minaccia grave che ne determinava le stesse conseguenze, a seguito della demarcazione legislativa tra quest'ultima ipotesi e la minaccia aggravata procedibile d'ufficio ex art. 612 co. 3 Cp tale atteggiamento dovrà essere necessariamente rivisto<sup>29</sup>. Nondimeno, la varietà delle situazioni prese in considerazione dall'art. 339 Cp, per taluni aspetti sovrapponibile alla minaccia grave, potrebbe indurre, a seconda dei casi, ad una strumentale sterilizzazione della procedibilità a querela e alla sua consequenziale fagocitazione nella procedibilità d'ufficio. Per il futuro occorrerebbe, dunque, riflettere sull'opportunità di mantenere l'attuale disparità di trattamento in seno alle aggravanti speciali della minaccia, valutando se non si debba puntare, piuttosto, a superare quella che, nel caso del d. lgs. n. 36/2018, si è rivelata una scelta obbligata per effetto dello sbarramento posto dalla legge delega (art. 1 co. 16 lett. a n. 2 l. n. 103/2017). Per sciogliere il nodo potrebbe farsi leva sulla circostanza che tutte le situazioni incluse nel secondo comma dell'art. 612

---

<sup>29</sup> Per una prima applicazione del d. lgs. 36/2018 con riferimento alla minaccia grave, cfr. Cass. 28.09.2018 n. 3520, in [quotidianodiritto.ilsole24ore.com](http://quotidianodiritto.ilsole24ore.com) (25.01.2019), ove, in particolare, è stata rilevata la "svista" dei giudici di merito, non più rimediabile per essersi nel frattempo il reato prescritto, atteso che nella specie il reato era stato commesso da più persone riunite, ma tale circostanza non era stata richiamata nel capo di imputazione, neppure attraverso un riferimento all'art. 339 Cp.

Cp configurano ipotesi di reati-mezzo, le quali, apprestando una tutela anticipata di beni personali, puniscono offese che si mantengono comunque nel limite della disponibilità del soggetto passivo; stando così le cose non vi sarebbe ragione per non estendere la querela anche ai casi aggravati dall'art. 339 Cp<sup>30</sup>, rispetto ai quali, dunque, la valutazione del grado di intollerabilità della minaccia spetterebbe alla persona lesa.

Ancora più variegata è la situazione che coinvolge la truffa e la frode informatica, dove, infatti, il novero delle aggravanti comuni dell'art. 61 Cp, al netto delle esclusioni disposte dagli artt. 640 co. 3 e 640-ter co. 3 Cp, si pone a metà tra queste ultime (procedibili d'ufficio) e le rispettive ipotesi base, condividendone il medesimo regime di perseguibilità (querela). Questa fascia mediana racchiude situazioni anche rilevanti sul piano oggettivo: si pensi, ad esempio, alla truffa o alla frode informatica commessa con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 61 co. 1 n. 9 Cp) o, ancora, all'appropriazione indebita commessa con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazioni d'opera, di coabitazione o di ospitalità (art. 61 co. 1 n. 11 Cp), per le quali, si potrà procedere, a meno che non si combinino con ulteriori circostanze aggravanti speciali (art. 649-bis Cp, su cui cfr. *infra* § 4), al pari delle ipotesi non aggravate, soltanto sulla base di una dichiarazione di volontà in tal senso dell'offeso. La gravità del fatto assume qui, dunque, una configurazione di stampo marcatamente soggettivo posto che sarà la parte lesa, per la vicinanza agli interessi pregiudicati dall'illecito, a farsi da interprete, a seconda dei casi, del bisogno di pena o della sua inoffensività attraverso l'attivazione o, al contrario, l'abdicazione della condizione di perseguibilità. Gioco forza ciò vale anche qualora si abbia a che fare con circostanze aggravanti c.d. oggettive che finiscono per assumere una coloritura relativistica sul fronte della perseguibilità: si pensi all'art. 61 co. 1 n. 10 Cp e, in particolare, alla realizzazione del fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio, la cui ricorrenza non è più in grado di attivare la procedibilità d'ufficio per la truffa e per la frode informatica, risultando così recessiva rispetto alla possibilità di comporre "privatamente" gli interessi in conflitto.

4. L'apertura alla procedibilità a querela, per come in precedenza delineata, subisce una importante battuta di arresto al ricorrere di circostanze aggravanti ad effetto speciale. È lo stesso d. lgs. 36/2018 ad auto-delimitare l'innescò della querela nelle aree dove questa è stata estesa. Sotto questo profilo, invero, i nuovi artt. 623-ter e 649-bis Cp, introdotti, rispettivamente, dagli artt. 7 e 11 del provvedimento legislativo

---

<sup>30</sup> Sosteneva l'estensione della querela indistintamente a tutte le ipotesi di minaccia aggravata ex art. 612 co. 2 Cp già F. Giunta, *Interessi privati*, cit., 201.

in esame, impongono il travaso verso la perseguibilità *ex officio* ove si sia in presenza di situazioni che, nell'aggravare il fatto di reato, ne determinano, conseguentemente, un incremento di pena superiore a un terzo.

La previsione rischia così di vanificare l'intento deflattivo perseguito dalla riforma soprattutto con riguardo ad una delle ipotesi di maggiore rilevanza pratica, ossia la minaccia. Come noto, infatti, la contestazione della fattispecie anzidetta non di rado si accompagna ad aggravanti di questa natura. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'art. 339-*bis* Cp, relativa agli atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario<sup>31</sup>, o, ancora, all'ipotesi di minaccia commessa in danno di persona internazionalmente protetta ai sensi dell'art. 1 l. 25 marzo 1985 n. 107, nonché a quella realizzata da «da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione» alla luce dell'art. 71 co. 1 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Si consideri, inoltre, che hanno la connotazione circostanze aggravanti ad effetto speciale l'art. 604-*ter* Cp, di recente introdotto dall'art. 2 d. lgs. 1° marzo 2018 n. 21 in luogo del precedente art. 3 d.l. 26 aprile 1993 n. 122, conv., con modificazioni, nella l. 25 giugno 1993 n. 205, il quale prevede, difatti, un aumento di pena fino alla metà «per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità»; l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e quella di mafia, ora rispettivamente previste dagli artt. 270-*bis.1* e 416-*bis.1* Cp, anch'essi parimenti introdotti dal citato d. lgs. 21/2018 in sostituzione di quanto originariamente previsto dall'art. 1 d.l. 15 dicembre 1979 n. 625 conv., con modificazioni, dalla l. 6 febbraio 1980 n. 15 e dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv., con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991 n. 203; nonché, su un piano ancora più generale, l'art. 36 l. 5 febbraio 1992 n. 104, in base al quale scatta l'aumento di pena da un terzo alla metà con riguardo a tutti i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale quando sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale.

La perimetrazione operativa della querela disposta dall'art. 649-*bis* Cp nel contesto dei reati patrimoniali novellati parrebbe avere, invece, un impatto meno dirimente rispetto a quanto previsto dal corrispondente art. 623-*bis* Cp per i reati a tutela della persona (artt. 612, se la minaccia è grave, 615 co. 2, 617-*ter* co. 1, 617-*sexies* co. 1, 619 co. 1 e 620 Cp). Bisogna considerare, invero, con riferimento alla truffa, alla frode informatica e all'appropriazione indebita rese procedibili a querela dal d. lgs.

---

<sup>31</sup> G. Amato, *Uno sforzo*, cit., 21.

36/2018 (artt. 640 co. 3, 640-ter co. 4 e 646 co. 2 Cp) che le circostanze aggravanti ad effetto speciale in grado di far regredire la perseguibilità *ex officio* si innervano su fattispecie già di per sé aggravate. Rispetto a tali ipotesi l'attenzione va riposta piuttosto sulla scelta del legislatore delegato di estendere gli effetti dell'art. 649-bis Cp anche all'appropriazione indebita aggravata dall'aver commesso il fatto con abuso di autorità o delle relazioni domestiche, di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità. Si inserisce, in questo modo, un correttivo alla scelta abrogatrice del terzo comma dell'art. 646 Cp, la quale, comunque, per non essere vanificata abilita la procedibilità d'ufficio solo in presenza di aggravanti ad effetto speciale aggiuntive alla circostanza dell'art. 61 co. 1 n. 11 Cp.<sup>32</sup>

Come in parte anticipato, il rilievo attribuito alle circostanze aggravanti ad effetto speciale è valso a circoscrivere l'intervento del legislatore delegato non soltanto dall'interno, sulla base dei menzionati artt. 623-bis e 649-bis Cp, ma, ancora prima, dall'esterno, attraverso la frapposizione ad opera del delegante di uno specifico ostacolo preventivo alla conversione del regime di procedibilità di ufficio<sup>33</sup>. La limitazione in parola ha così tagliato fuori dall'intervento di modifica fattispecie incriminatrici che avrebbero determinato un significativo alleggerimento del carico processuale, certamente superiore a quello che di fatto è scaturito dal d. lgs. 36/2018. Il riferimento è, principalmente, alla pluralità di situazioni che aggravano la disciplina del furto ai sensi dell'art. 625 Cp rispetto alle quali un'opzione favorevole all'impiego della querela era stata già espressa dal richiamato progetto elaborato dalla commissione Fiorella che, tuttavia, limitava la procedibilità d'ufficio unicamente alle circostanze previste dall'art. 625 n. 3 («se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso») e n. 7 Cp («se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza»), in ragione della loro pericolosità e del bene pubblico protetto. Sotto questo profilo – come non si è mancato di rilevare – «l'aprioristico mantenimento della procedibilità *ex officio* per le ipotesi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale preclude l'applicazione dell'art. 162 *ter* Cp a ipotesi di cruciale rilevanza in ottica riparativa e deflattiva» quali, appunto, quelle di furto aggravato *ex art.* 625 Cp

---

<sup>32</sup> Il mutato regime di procedibilità a querela del reato di appropriazione indebita aggravata *ex art.* 61 co. 1 n. 11 Cp comporta per il giudice, in caso di remissione della querela, l'obbligo di declaratoria immediata di non punibilità ai sensi dell'art. 129 Cpp, salvo che non ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale; così Cass. 8.11.2018 n. 225, in *GD* 2019 (9), 73 ss., ivi con nota di A. Natalini, *Prima applicazione del mutato regime di procedibilità*, 75 ss.

<sup>33</sup> Al riguardo si segnala il cambio di rotta che ha interessato l'ipotesi aggravata della fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 co. 2 Cp) che, sebbene contemplata dalla Relazione illustrativa, non è stata poi recepita dal d. lgs. 36/2018 per il mutamento di procedibilità. Cfr. C. Chiantini, *Il rinnovato regime*, 77-78; M.N. Masullo, *Ampliati gli spazi*, cit., 139.

che, in pratica, racchiudono tutte le ipotesi concrete di furto<sup>34</sup>. Si consideri, del resto, che rispetto a tali situazioni, quando incarnano ipotesi di microcriminalità, non sarebbe neppure praticabile il rimedio dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, stante il superamento dei limiti edittali previsti dall'art. 131-bis Cp<sup>35</sup>.

Pur non trattandosi a rigore di circostanze aggravanti ad effetto speciale, come riconosciuto dalla giurisprudenza più recente intervenuta a dirimere il dubbio interpretativo che si era posto all'indomani del loro varo<sup>36</sup>, un cenno merita l'esclusione della procedibilità a querela delle lesioni personali colpose commesse con inosservanza della disciplina antinfortunistica (art. 590, ultimo co., Cp) e di quelle derivanti da violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 590-bis Cp), sul presupposto dell'allarme sociale collegato a tali condotte, nonché della peculiare situazione di incapacità in cui si troverebbe a versare la persona offesa. Permane, dunque, tuttora, il disgregamento delle lesioni personali colpose gravi e gravissime, perseguibili a querela ove non si tratti di lesioni lavorative e stradali per le quali, infatti, vale la regola della procedibilità d'ufficio. Il dichiarato obiettivo deflattivo preso di mira dalla riforma avrebbe richiesto una scelta di maggiore coraggio da parte del legislatore delegato<sup>37</sup>, tenuto conto della possibilità di favorire in tali settori meccanismi transattivi con riverberi ampiamente positivi sul carico giudiziale.

5. La trasformazione del regime di procedibilità disposta dal d. lgs. 36/2018 ha effetto retroattivo anche per i fatti che sono stati commessi prima della sua entrata in vigore (avvenuta il 9 maggio 2018). Allo scopo, l'art. 12 del testo normativo in esame introduce una apposita regolamentazione transitoria affinché la persona offesa sia messa nelle condizioni di poter formulare, se crede, l'atto propulsivo della perseguibilità. Ad essere prevista è una restituzione nel termine per querelare, la quale opera diversamente a seconda che, per il fatto in questione, sia o meno già in essere un procedimento penale.

Più nel dettaglio, si riconosce, in termini generali, per il soggetto legittimato che abbia avuto previamente cognizione della *notitia criminis*, uno slittamento in avanti

---

<sup>34</sup> In tal senso A. Gargani, *Riforma Orlando*, cit., 581.

<sup>35</sup> Sui limiti di operatività di tale disposizione normativa, cfr., da ultimo, G. Amarelli, *La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità*, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it) (14.12.2018), 12 ss.

<sup>36</sup> Cass. 24.05.2018 n. 27425, in *CEDCass*, m. 273409; Cass. 1.03.2017 n. 29721, in *CEDCass*, m. 270918.

<sup>37</sup> C. Chiantini, *Il rinnovato regime*, 75-76. Cfr., altresì, se pure limitatamente alle ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime cagionate per colpa consistita nella generica violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 590-bis co. 1 Cp), in quanto «non particolarmente “qualificate” in termini di pericolosità», M.N. Masullo, *Ampliati gli spazi*, cit., 140; analogamente A. Gargani, *Riforma Orlando*, cit., 588 s.; I. Giugni, *Riforma Orlando: l'ampliamento del novero dei reati procedibili a querela*, in *SI* 2018, 1433.

dell'ordinario termine per la querela, sì che quest'ultimo inizia a decorrere a far data dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni (art. 12 co. 1 d. lgs. 36/2018). Sotto questo profilo, la previsione transitoria attualizza la situazione eccezionale già contemplata dall'art. 124 co. 1 Cp che, invero, nell'incardinare il termine per querelare al giorno della notizia del fatto che costituisce reato, ammette, con la precisazione «salvo che la legge disponga altrimenti», la possibilità di dare spazio ad eventuali deroghe; del resto, allo stesso modo avevano disposto, ancora prima della recente riforma, interventi normativi contigui, quali la l. 689/1981 (art. 99) e la l. 205/1999 (art. 19).

Più complessa è la disciplina nel caso in cui la trasformazione del regime di procedibilità interessi una fattispecie incriminatrice per la quale risulti già pendente un procedimento penale; in tale specifica situazione, infatti, su impulso del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o del giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, la persona offesa dovrà essere informata della facoltà di esercitare il diritto di querela, con l'effetto di procrastinare al giorno in cui tale avviso è stato dato il computo del termine per la sua presentazione, ancorché il destinatario abbia già avuto notizia del fatto di reato (art. 12 co. 2 d. lgs. n. 36/2018)<sup>38</sup>. Durante il tempo necessario all'espletamento della procedura anzidetta con riferimento ai processi in corso – è bene precisare – non opera la sospensione del termine di prescrizione; stante il silenzio sul punto sia del legislatore delegante che di quello delegato si è osservato, infatti, che «l'impiego di un termine per l'informativa alla persona offesa e per consentirle di esprimersi nel trimestre successivo, con la possibilità di far proseguire il processo pendente, non può gravare sull'imputato, sterilizzando *sine die* il corso della prescrizione, con una interpretazione analogica *in malam partem* dell'art. 159 c.p.»<sup>39</sup>.

Il correttivo configurato dall'art. 12 co. 2 d. lgs. 36/2018 – analogo a quello previsto dai precedenti normativi sopra citati – rinviene la sua ragione giustificatrice nell'intento di impedire che i procedimenti promossi per reati inizialmente perseguibili d'ufficio possano chiudersi con una sentenza di proscioglimento per difetto di querela in base alla *fictio legis* per cui *lex interpellat pro iudice*, e non già

---

<sup>38</sup> Per alcune indicazioni di carattere operativo sull'impiego della nuova disciplina, cfr. G. Amato, *Regime transitorio, l'autorità giudiziaria deve "informare"*, in *GD* 2018 (21), 30 ss.

<sup>39</sup> Sostiene tale soluzione garantista Cass. S.U. 21.06.2018 n. 40150, Salatino, in *CEDCass*, m. 273551, con nota di C. Minnella, *Il termine per l'avviso non sospende la prescrizione*, in *GD* 2019 (40), 72 ss., che, sul punto, ha disatteso le contrarie indicazioni del Presidente coordinatore dell'Ufficio esame preliminare ricorsi penali della Suprema Corte, il quale aveva attivato, in via preventiva, al fine di ovviare a possibili contrasti interni alla giurisprudenza di legittimità, lo stesso intervento delle Sezioni Unite ([http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/18124\\_05\\_2018\\_no-index.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/18124_05_2018_no-index.pdf), 5); si era espresso nel senso di ritenere operante la sospensione del corso della prescrizione anche G. De Marzo, *La nuova disciplina in tema di procedibilità per taluni reati (d. leg. 10 aprile 2018 n. 36)*, in *FI* 2018, V, 203 ss.

all'esito di una formale informativa atta a consentire, eventualmente, l'esercizio della privata doglianza da parte dell'offeso<sup>40</sup>.

Sulla scorta delle indicazioni anzidette – com'è facilmente intuibile – l'avviso strumentale alla querela non è necessario allorquando dagli atti emerga già la volontà del soggetto leso, anche implicita, ma, comunque inequivoca, di insistere nella perseguibilità del reato<sup>41</sup>. Si pensi, a tale riguardo, alla scelta della persona offesa danneggiata di costituirsi parte civile, ritenuta dalla giurisprudenza un chiaro indice della volontà di vedere progredire il procedimento verso l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato quale presupposto dell'accoglimento della pretesa risarcitoria o restitutoria<sup>42</sup>. E ciò perfino quando, successivamente alla costituzione, la parte non abbia più inteso coltivare l'azione civile (ad esempio, non rassegnando le proprie conclusioni)<sup>43</sup>.

L'informativa alla persona offesa va esclusa, specularmente, in presenza di tutte quelle situazioni attestanti, anche in via fattuale, il venir meno del diritto di querela, dal momento che essa, comunque, non può (o non può più) essere utilmente esercitata. È il caso della persona offesa che non sia stata identificata ovvero che risulti irreperibile; dell'estinzione del diritto di querela *ex art. 126 Cp* per morte della persona offesa; o, ancora, dell'offeso che abbia rinunciato al diritto di promuovere l'azione penale in modo espresso o tacito a norma dell'*art. 124 Cp* o abbia provveduto a rimettere la querela già presentata. In siffatte ipotesi, in effetti, l'*iter* informativo contemplato dall'*art. 12 co. 2 d. lgs. 36/2018* non ha alcuna ragione d'essere, con la conseguenza che, all'abbandono della perseguibilità d'ufficio disposto dalla novella legislativa, farà seguito la dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale.

Ragioni di economia processuale inducono a bypassare la comunicazione sulla possibilità di querelare anche qualora, per il fatto *sub iudice*, sia già maturata una causa di estinzione del reato, quale il decorso della prescrizione o, ancora, la morte del reo avvenuta prima della condanna. La procedura di informazione prevista dalla legge in favore della persona offesa come contrappeso all'immediata operatività della sopravvenuta perseguibilità a querela del reato, risulta, invero, recessiva rispetto alle situazioni poc'anzi richiamate, posto che, ad avviso dato, anche ove venga sporta querela, il procedimento sarebbe comunque destinato a concludersi con la declaratoria della causa estintiva *ex art. 129 Cpp*.

---

<sup>40</sup> Così, con riguardo all'*art. 99 l. 689/1981*, Cass. S.U. 17.04.1982 n. 5540, Corapi, in *CEDCass*, m. 154076, nonché, in relazione all'*art. 19 l. 205/1999*, Cass. 6.07.2000 n. 3780, in *CEDCass*, m. 216730, le cui argomentazioni sono riprese in riferimento all'*art. 12 d. lgs. 36/2018* da Cass. S.U. 21.06.2018 n. 40150, cit.

<sup>41</sup> Sul rilievo della volontà di querelare, cfr. M. Romano, *Pre-Art. 120*, cit., 288 ss.

<sup>42</sup> Cfr., *ex plurimis*, Cass. 16.02.2016 n. 29205, in *CEDCass*, m. 267619; Cass. 3.05.2011 n. 19077, in *CEDCass*, m. 250318; Cass. 19.10.2001 n. 43478, in *CEDCass*, m. 220259.

<sup>43</sup> In questi termini, proprio in relazione all'*art. 12 co. 2 d. lgs. 36/2018*, Cass. 9.05.2018 n. 23077, in *FI* 2018, II, 417 ss., resa lo stesso giorno in cui è entrato in vigore il testo normativo in esame.



La situazione – sottolinea la giurisprudenza – non muterebbe neppure dal lato dell'imputato che, *post* avviso, potrebbe confidare sul mancato esercizio della querela da parte della persona offesa ai fini del suo eventuale, e più favorevole, proscioglimento per improseguibilità dell'azione penale. Si è osservato, infatti, in proposito, che quest'ultima condizione sarebbe destinata a prevalere sulla causa di estinzione del reato soltanto se ad essa compresente; in caso contrario l'immediata declaratoria della causa estintiva subito applicabile ai sensi dell'art. 129 Cpp precluderebbe al giudice il potere di esaminare e decidere ogni altra questione relativa all'azione penale che sia soltanto "potenziale"<sup>44</sup>. Va detto, infatti, che l'art. 12 co. 2 d. lgs. 36/2018 incarna una fattispecie complessa di improcedibilità, del tutto peculiare: la sua operatività, infatti, è condizionata dal compimento di una determinata attività da parte dell'autorità giudiziale, per cui essa non si attualizza per il solo effetto dell'entrata in vigore della norma, ma lo sarà in futuro se e in quanto, in via del tutto eventuale, la persona offesa non sposterà querela nel termine trimestrale che decorrerà dall'avviso.

La disciplina transitoria allestita dal d. lgs. 36/2018 – è bene precisare – trova applicazione anche nel giudizio di legittimità<sup>45</sup>. Atteso ciò, all'indomani del varo della riforma, si è posta la questione se il meccanismo procedurale dell'art. 12 co. 2 d. lgs. 36/2018 debba attivarsi o meno nel caso in cui sia pendente in Cassazione un ricorso inammissibile, ovvero un ricorso che, non avendo superato il vaglio preliminare di ammissibilità da parte dell'Ufficio spoglio, sia destinato ad essere deciso con il procedimento in camera di consiglio *ex* art. 611 Cpp presso la Settima sezione della Suprema Corte.

La questione, intersecandosi incidentalmente con i confini operativi della disciplina transitoria, ha finito per investire, più in generale, il rapporto tra cause di improcedibilità e inammissibilità del ricorso per cassazione, anche in considerazione della relazione che lega quest'ultima tematica alle cause di non punibilità previste dall'art. 129 Cpp.

---

<sup>44</sup> Si è rilevato, al riguardo, che il principio per cui «la pretesa punitiva non può avere ingresso o non può essere proseguita se facciano difetto le condizioni all'uopo stabilite dalla legge, e di conseguenza prima della questione relativa all'applicazione della causa estintiva del reato di presenta quella della procedibilità o proseguitività dell'azione penale» è applicabile «soltanto nel caso di contemporanea sussistenza, allo stato degli atti, sia di una causa di impromuovibilità o di improseguibilità dell'azione penale, sia di una causa di estinzione del reato»; così, specificando la portata di Cass. S.U. 9.05.1964 n. 3, Pirrotta, in *CEDCass*, m. 099277, la già citata Cass. S.U. 17.04.1982 n. 5540, a sua volta richiamata anche da Cass. S.U. 21.06.2018 n. 40150, cit.

<sup>45</sup> Non è stato recepito, infatti, lo sbarramento alla trasformazione del regime di procedibilità nei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione previsto in origine dall'allora art. 14, comma 3, dello schema di decreto legislativo, sia per il profilarsi di un eccesso di delega rispetto all'art. 1 co. 16 lett. b l. 103/2017 (che non legittimava alcuna distinzione all'interno della nozione di giudice chiamato a dare l'avviso alla persona offesa), sia per l'ingiustificata disparità di trattamento che ne sarebbe derivata; sul punto cfr., *amplius*, C. Chiantini, *Il rinnovato regime*, 79; G. De Marzo, *La nuova disciplina*, cit., c. 202-203; A. Gargani, *Riforma Orlando*, cit., 589-590; M.N. Masullo, *Ampliati gli spazi*, cit., 137-138.

Da questo punto di vista, è pacifico che la rilevazione di cause di non punibilità o improcedibilità trovi un ostacolo insuperabile con riguardo alle ipotesi di inammissibilità che rendono il ricorso per cassazione “ontologicamente invalido”; così, secondo gli approdi più recenti della giurisprudenza, nel caso in cui l’atto di impugnazione sia presentato fuori termine<sup>46</sup>. Il test di ammissibilità si articolerebbe qui nella mera constatazione di una *fin de non recevoir* dell’ordinamento<sup>47</sup>, con la conseguenza che la declaratoria definitiva di inammissibilità, nella sua valenza dichiarativa, risulterebbe tranciante nel precludere qualsiasi potere cognitivo del giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio in base all’art. 609 co. 2 Cpp. In tali situazioni, il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione del ricorso per cassazione determinerebbe il formarsi del giudicato in senso formale ex art. 648 co. 2 Cp, per cui, come non vi sarebbe spazio per far rilevare cause estintive o di non punibilità nel frattempo intervenute o non rilevate, perché non dedotte, nei precedenti gradi di giudizio, non sarebbe neppure possibile attivare, eventualmente, nel caso di sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità, l’*iter* di informativa nei confronti della persona offesa<sup>48</sup>.

Secondo una diversa impostazione, collegata alla più risalente distinzione tra cause originarie e sopravvenute di inammissibilità<sup>49</sup>, la medesima conclusione dovrebbe valere qualora il ricorso per cassazione sia considerato inammissibile perché presentato con forme non consentite, da un soggetto non legittimato o privo di interesse. Maggiormente articolata risulterebbe, invece, la valutazione che investe le altre ipotesi di inammissibilità che parrebbero sottendere un apprezzamento del giudice (motivi non consentiti; mancanza di specificità, di decisività; manifesta infondatezza), tale da far dubitare della possibilità di considerare il test di ammissibilità alla stregua di una mera constatazione<sup>50</sup>.

Senonché, rispetto alla anzidetta dicotomia, a farsi strada in giurisprudenza sarebbe, piuttosto, la tendenza ad una valutazione unitaria della categoria: muovendo dal presupposto che tutte le ipotesi di inammissibilità viziano geneticamente l’atto di impugnazione impedendo la costituzione di un valido e corretto rapporto processuale,

---

<sup>46</sup> Cfr. in proposito gli ultimi arresti delle Sezioni Unite sul tema e, segnatamente, Cass. S.U. 26.06.2015 n. 47766, Butera, in *CEDCass*, m. 265106; Cass. S.U. 26.06.2015 n. 46653, Della Fazio, in *CEDCass*, m. 265111; Cass. S.U. 26.02.2016 n. 33040, Jazouli, in *CEDCass*, m. 264207; più di recente, cfr. Cass. 3.04.2018 n. 21923, in *CEDCass*, m. 273191.

<sup>47</sup> Come si evince da Cass. S.U. 21.06.2018 n. 40150, cit., 5, è lo stesso Procuratore generale aggiunto della Suprema Corte a ritenere l’evenienza della scadenza dei termini tale da rendere lo stesso ricorso «addirittura “irricevibile”».

<sup>48</sup> Cass. S.U. 21.06.2018 n. 40150, cit.

<sup>49</sup> Per tutti cfr. Cass. S.U. 30.06.1999 n. 15, Piepoli, in *CEDCass*, m. 213981; Cass. 5.2.1999 n. 481 in *CEDCass*, m. 213268.

<sup>50</sup> F.M. Iacoviello, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano 2013, 806, 834 s.

si è giunti per questa via a ritenere che il riscontro giudiziale di tali vizi, quale che ne sia il motivo scatenante, abbia sempre una valenza ricognitiva e, come tale, operi con efficacia *ex tunc*<sup>51</sup>. Da questa angolazione, in ragione dell'uso non corretto del potere di impugnazione, il giudice *ad quem* rimarrebbe privato del potere di decidere sul procedimento, in pratica definitivamente esauritosi nel precedente grado di giudizio, così che la sentenza invalidamente impugnata diventerebbe intangibile fin dal momento in cui si è concretizzata la causa di inammissibilità<sup>52</sup>.

È proprio sulla scorta di siffatte considerazioni che, per quanto qui più interessa, le Sezioni Unite sono giunte a negare l'attivazione dell'*iter* dell'art. 12 co. 2 d. lgs. 36/2018 in presenza di un ricorso (anche potenzialmente) inammissibile, atteso che, a stretto rigore, non vi sarebbe alcun procedimento "pendente" nel quale far rilevare le modifiche successivamente intervenute in ordine alla procedibilità<sup>53</sup>. Detto altrimenti: la proposizione di un ricorso inammissibile darebbe luogo alla formazione di un giudicato (sostanziale) che, nell'attesa di essere formalizzato, oppone comunque un limite alla retroattività dei mutamenti legislativi concernenti la perseguibilità dei reati.

Il dato, per il vero, suscita qualche perplessità. Si consideri che, nella specie, il mancato interpello della persona offesa ha finito per determinare il passaggio in giudicato della condanna riportata nei precedenti gradi di giudizio per appropriazione indebita aggravata *ex art.* 61 co. 1 n. 11 Cp, oggi, però, non più perseguibile senza la previa manifestazione di volontà del soggetto leso. Ebbene, mettendo in opera il meccanismo informativo dell'art. 12 co. 2 d. lgs. 36/2018, nell'eventualità che al predetto avviso non avesse fatto seguito la presentazione formale della querela da parte della persona offesa (ipotesi tutt'altro che peregrina in quanto, nel caso in questione, la stessa neppure si era costituita in giudizio come parte civile), l'imputato avrebbe potuto beneficiare del proscioglimento per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale. Se è pertanto vero – come sostenuto dalle Sezioni Unite – che «una volontà espressa in senso affermativo dalla persona offesa nulla apporterebbe all'interesse dell'imputato al proscioglimento», deve rilevarsi, al contrario, che prova troppo l'ulteriore rilievo per cui, in caso di esito negativo, «a fronte pure di un prolungamento *sine die* dei tempi processuali, si consentirebbe il consolidarsi di una condizione di improcedibilità con impropri effetti sananti delle inammissibilità che affliggevano il ricorso proposto». Esso, invero, varrebbe anche nel caso della

---

<sup>51</sup> Cass. S.U. 22.03.2005 n. 23428, Bracale, in *CEDCass*, m. 231164; Cass. S.U. 22.11.2000 n. 32, De Luca, in *CEDCass*, m. 217266.

<sup>52</sup> Cfr., con precipuo riferimento all'impossibilità di applicare l'art. 129 Cpp senza che abbia avuto esito positivo il previo scrutinio sull'ammissibilità dell'impugnazione, nella premessa che detta norma configuri una regola di condotta per il giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione, Cass. S.U. 17.12.2015 n. 12602, Ricci, in *CEDCass*, m. 266818.

<sup>53</sup> Così Cass. S.U. 21.06.2018 n. 40150, cit., in difformità dalla tesi sostenuta dal Procuratore generale aggiunto della Suprema Corte.

remissione della querela, rispetto alla quale, però, per giurisprudenza consolidata, l'inammissibilità del ricorso non risulta impermeabile alla sua rilevazione<sup>54</sup>. Parrebbe qui profilarsi, dunque, una contraddizione dell'ordinamento, posto che mentre sarebbe possibile aprire una breccia nel giudicato per la remissione, analogo effetto non sarebbe permesso per l'ipotesi ben più radicale della mancanza di querela, deputata a troncarsi *in toto* il processo, quando tale condizione di procedibilità sopravviene all'originaria perseguibilità d'ufficio.

Sul punto una considerazione di sistema. Il rapporto tra inammissibilità e remissione di querela sembra collocarsi su un piano diverso dalle altre situazioni in cui l'impugnazione inammissibile non è in grado comunque di condizionare l'accertamento del giudice; così, a patto che l'inammissibilità non derivi da tardività del ricorso, quando vi è necessità di rilevare, anche d'ufficio, l'abolizione di un reato o la dichiarazione di incostituzionalità di una norma incriminatrice<sup>55</sup>, l'illegalità della pena o un trattamento sanzionatorio più favorevole successivo<sup>56</sup>. Si tratta di situazioni la cui rilevazione anche a fronte di un ricorso inammissibile appare ispirata alla ragionevole durata del processo, che, appunto, impone di evitare una pronuncia di inammissibilità avente quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva, non potendo impedire il successivo intervento derogatorio in *executivis* con la revoca della sentenza di condanna ex art. 673 Cpp. o con la riconduzione della pena entro limiti legali<sup>57</sup>. Parimenti è consentito rilevare, in caso di ricorso inammissibile, l'estinzione del reato per morte dell'imputato, atteso che, qualunque provvedimento adottato nei confronti di un imputato, ignorandone l'intervenuto decesso, è da considerarsi inesistente giuridicamente, venendo a mancare la parte processuale necessaria contro cui far valere la pretesa punitiva<sup>58</sup>.

Di tutt'altro tenore rispetto alle situazioni anzidette è la remissione della querela che pure può trovare spazio in presenza di un ricorso inammissibile. Qui, invero, non

---

<sup>54</sup> Cass. S.U. 25.02.2004 n. 24246, Chiasserini, in *CEDCass*, m. 227681, ripresa anche da Cass. S.U. 21.06.2018 n. 40150, cit., la quale sottolinea come la remissione della querela si differenzia dalle altre cause di estinzione «per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato», con la conseguenza, pertanto, «della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152, terzo comma, c.p., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività».

<sup>55</sup> Cass. 2.05.2016 n. 44088, in *CEDCass*, m. 267751.

<sup>56</sup> Cass. S.U. 26.06.2015 n. 46653, cit.; Cass. S.U. 26.02.2015 n. 33040, cit.

<sup>57</sup> Cass. 3.04.2018 n. 21923, cit.

<sup>58</sup> Cass. S.U. 23.01.1982 n. 3489 Renna, in *CEDCass*, m. 153021 e, più di recente, Cass. 9.03.2010 n. 10199, in *CEDCass.*, m. 246541.

si realizza nessuna anticipazione di eventuali esiti obbligati in fase esecutiva<sup>59</sup>, atteso che la condanna opera quale limite al funzionamento dell'istituto; più semplicemente, i difetti di impugnazione finiscono, di fatto, per essere sanati dalla *voluntas* della stessa parte che fin dall'origine ha il governo dell'azione penale. Se così è, però, quella stessa *voluntas* dovrebbe poter contare, alle medesime condizioni, allorquando sostituisce, se pure in corso d'opera, l'interesse dello Stato alla punizione.

A ben guardare, la differenza tra le due situazioni sembrerebbe passare per il tipo di attività richiesta al giudicante: nel caso di remissione si tratterebbe della mera registrazione degli «effetti dell'esercizio (extra-processuale) del diritto potestativo della persona offesa a far cadere la già espressa manifestazione di volontà negoziale»<sup>60</sup>; nell'altra ipotesi avrebbe luogo, invece, un *sub*-procedimento incidentale il cui epilogo non è affatto scontato sul versante della improcedibilità. Non è revocabile in dubbio che siffatta contingenza venga a sovrastare un potere comunque spettante alla persona offesa, su cui, peraltro, vi è la convergenza dell'interesse dell'imputato. La situazione differisce dalla già considerata ipotesi di concorso tra causa estintiva del reato e causa di improcedibilità potenziale, ove pure la giurisprudenza ha riconosciuto, *in primis* con riguardo alla l. 689/1981<sup>61</sup>, il diniego dell'avviso alla persona offesa sulla possibilità di querelare; lì, infatti, si trattava di una soluzione che comunque non pregiudicava il reo, posto che ad entrare in bilanciamento erano due epiloghi – il proscioglimento per improcedibilità e quello per causa estintiva – a lui entrambi favorevoli. Altro è il caso del ricorso inammissibile ritenuto ostativo all'avviso per mutamento della procedibilità; il rischio, qui neppure tanto remoto, è quello di fondare, oggi, una condanna nonostante il disinteressamento della persona offesa, quando, però, quello stesso esito non potrebbe avere più luogo, per il futuro, senza il preventivo soddisfacimento della condizione di procedibilità.

---

<sup>59</sup> Si allontana, parimenti, da tale logica, la riconosciuta rilevanza, anche in presenza di ricorso inammissibile, dell'ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis Cp*; così Cass. S.U. 25.02.2016 n. 13681, Tushaj, in *CEDCass*, m. 266593.

<sup>60</sup> Cass. S.U. 9.05.2018 n. 23077, cit.

<sup>61</sup> Cass. S.U. 17.04.1982 n. 5540, cit.